



COMITATO CITTADINO
Via Santa Lucia, 7 - 00047 Marino

Marino, 30 ottobre 2023

Segretario Generale e RPCT
Dott.ssa Roberta FUSCO

E P. C.

Consiglieri Comunali
COMUNE DI MARINO
protocollo@pec.comune.marino.rm.it

SIG. PREFETTO
protocollo.prefrm@pec.interno.it
SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
gabinetto.ministro@pec.interno.it
SIG. MINISTRO DELLA P.A.
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
SIG.ra PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
presidente@governo.it
LORO SEDI

OGGETTO: Comune di Marino – Dirigente Area V[^] - DD n. 1101 del 23.10.2023 – “Assunzione a tempo indeterminato e pieno nell’area degli operatori esperti” – Chiamata diretta nominativa ai sensi ex art. 35, co. 2, D.lgs. 165/2001 – Potenziali violazioni di legge (artt. 3, 4, 97 Cost., L. 407/98, L. 68/99, D.lgs. 165/01, D.lgs. 33/13, DPR 246/97) – COMUNICAZIONE ai sensi della L. 190/12.

Con riferimento all’oggetto indicato, il Comune di Marino, con il Dirigente di Area V[^], arch. Michele Gentilini, ha adottato la DD n. 1101/2023, di assunzione diretta nominativa, ai sensi dell’ex art. 35, co. 2, D.lgs. 165/2001, che appare in violazione sia degli artt. **3, 4, 97 Cost.**, sia della normativa di riferimento richiamata nella **Direttiva n. 1/2019 del Ministro della P.A. della Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

Premesso ciò, lo scrivente Comitato Civico “**Avanti Marino!**”, sente il dovere di segnalare a codesta Segreteria Generale e R.P.C.T., per le competenze di cui alla L. 190/12, oltre che ai destinatari cui è inviata per conoscenza, per le rispettive competenze attribuite dalla legge, che detto Dirigente di Area V[^] del Comune di Marino, arch. Michele Gentilini, con DD n. 1101 del 23.10.2023, ha ritenuto di poter assumere il signor “**nessuno**”, di omerica memoria, dato che **NON** indica il nominativo della persona assunta, in **potenziale violazione** dell’art. 3 L. 241/90, ritenendo, con apparente arbitrio, detta procedura amministrativa di assunzione consentita in virtù della “**chiamata diretta nominativa ai sensi dell’ex. art 35 co. 2 del D.lgs 165/2001**”.

Infatti, detto Dirigente di Area V[^], arch. Michele Gentilini, sembra abbia ritenuto di **NON** dover considerare, nel procedimento amministrativo di cui alla DD n. 1101/23, nemmeno i **chiarimenti e le linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette**, di cui alla Direttiva n. 1 del 24.06.2019 del Ministro della P.A., sconfinando, apparentemente, ancora una volta, in un ambito di potenziale **arbitrio gestionale** della propria funzione pubblica.

Al riguardo, preme evidenziare che in detta DD n. 1101/2023, pur richiamandosi l'ex art. 35, co.2, d.lgs. 165/01, e "viste" le leggi n. 407/98 e n. 68/1999, relativamente alle "*vittime del dovere/terrorismo*", **NON** risultano però considerati i seguenti elementi ritenuti **ESSENZIALI** :

1. **NON** si rispettano i principi di **trasparenza e l'imparzialità**, visto che il Comune di Marino, con la DD n. 1101/23 **NON** considera **né** il dato della **consistenza** dell'organico comunale, **né** il dato della **quota d'obbligo**, stabilita in rapporto alla medesima consistenza dell'organico di cui all'art. 18 della L. n. 68/1999, **né** i **criteri di scelta** che, **preventivamente** fissati che, nell'insieme dei dati o indicatori, si ritiene sarebbero dovuti essere oggetto di valutazione. Diversamente, detti aspetti **essenziali**, puntualmente trascurati dal dirigente competente, in potenziale violazione della normativa richiamata, **NON** risultano **né** considerati nell'istruttoria della DD n. 1101/23 **né**, tanto meno, pubblicati sul sito istituzionale, dove sarebbe stato doveroso inserire, forse, anche l'atto di **nomina della commissione**, con la relativa composizione, formata con esperti di provata competenza in materia, la quale avrebbe dovuto accertare, fra gli altri, la rispondenza dei requisiti di legge del soggetto assunto;
2. **NON** si considera il principio di **ragionevolezza**, che appare trascurato, anche questo, dal Comune di Marino, che ha ritenuto di poter procedere alla assunzione di un soggetto, mantenendone immotivatamente l'anonimato, con la semplicistica e apparentemente **inadeguata "motivazione"** con cui si afferma che: "***l'istanza presentata dal sig. "omissis", con nota prot. n. 24994 del 12.04.2023 con la quale si chiedeva l'assunzione...***";
3. Il richiamato art. 35, co.2, D.lgs. 165/01, che prevede **due opzioni**, **NON** risulta sia stato dettagliato, in sede di istruttoria della DD n. 1101/23, relativamente al soggetto assunto, del quale **NON si specifica né** se il medesimo rientri tra le vittime del "**dovere**" ovvero del "**terrorismo**" e in conseguenza di quali eventi, **né** se **appartenga**, eventualmente, alla categoria dei soggetti con **disabilità**, ovvero quale sia la relativa posizione personale nei confronti di potenziali reati, previsto dalla norma e richiesto ritualmente ad ogni candidato in fase di assunzione;
4. **NON** si chiarisce in detta DD n. 1101/23, se detto soggetto assunto in anonimato, sia in **possesso del titolo di studio** e quale sia eventualmente la tipologia e il grado del medesimo;
5. **NON** si indica il **criterio** utilizzato, in **assenza** della descrizione del titolo di studio e quindi della specifica professionalità, con il quale, il soggetto innominato assunto, sarebbe stato **assegnato** alla "**Area degli Operatori esperti con profilo professionale di Collaboratore amministrativo/contabile**";
6. **NON** si specifica quale sia il **livello** della **qualifica** attribuita all'ignoto soggetto assunto e tanto meno si indica il relativo **livello retributivo** riconosciuto al soggetto assunto, in considerazione del fatto che il **Ministro per la Pubblica Amministrazione**, con **Direttiva n. 1/2019**, ha stabilito che "***...per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del DPR 9.05.1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del DPR 18.06.1997, n. 246...***", pure **riportato** nella DD n. 1101/23;
7. **NON** si dice nemmeno se l'ignoto soggetto assunto **risulti o meno iscritto**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DPR 333/1998, **nell'elenco** del collocamento obbligatorio;
8. **NON** si dice, nella DD n. 1101/23, se, ai sensi dell'art. 39 quater, comma 1, d.lgs. 165/2001, il Dirigente di Area V[^] abbia **adempiuto agli obblighi** di cui agli artt. 3 e 18, L. n. 68/99, con **l'invio del prospetto** informativo di cui all'art. 9, comma 6, L. n. 68/1999 alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del lavoro**;
9. **NON** si tiene poi in alcun conto, in conclusione, della Direttiva n. 1/2019 del **Ministro per la Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, la quale prefigura, per le assunzioni di categorie particolari, anche l'attivazione di un **bando di riordino delle necessità** di personale riferite alle categorie protette.

Tutto quanto sopra si riferisce al Segretario Generale e R.P.C.T, ai sensi della **L. 190/12**, ed ai destinatari in indirizzo per conoscenza in ragione delle attribuite competenze istituzionali sovraordinate, anche ai fini della eventuale valutazione in autotutela (L. 241/90) dell'atto adottato (DD n. 1101/23) dal Dirigente, arch. Michele Gentilini, in considerazione della

apparente **inidoneità** ovvero della **potenziale nullità o inesistenza** dell'atto medesimo, in ragione della evidente **carezza di requisiti essenziali** (*art. 21 septies L. 241/90*) che sembrano evidenziare **in primis** la potenziale **violazione** degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, oltreché delle altre normative sopra richiamate.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Ivano Moretti



ALLEGATO:

- DD n. 1101 del 23.10.2023